



Si.Di.Pe.

Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

Prot. n.847/T/22.02 del 06 febbraio 2022

Alle Colleghe ed ai Colleghi,
Dirigenti penitenziari di Istituto Penitenziario
e di Esecuzione Penale Esterna
LORO SEDI

OGGETTO: Grave carenza organici del personale della carriera dirigenziale penitenziaria ex D.Lgs. n.63/2006.
-Trasmissione nota Si.Di.Pe. inviata alla Signora Ministra della Giustizia-

Colleghe e Colleghi,

mi prego di trasmetterVi la nota Prot. n.846/T/22.01 del 06 febbraio 2022 che questa Segreteria Nazionale ha già inviato alla Signora Ministra della Giustizia, Prof.ssa Marta Cartabia, per rappresentare la grave situazione in cui versano gli organici dei dirigenti penitenziari che operano sia nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria sia nel Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità.

Con tale nota si è inteso rappresentare che gli interventi normativi di *spending review* hanno ridotto drasticamente, rendendole assolutamente insufficienti, le dotazioni organiche della dirigenza penitenziaria senza contare che a causa dei pensionamenti e delle cessazioni dal servizio a vario titolo intervenute negli anni, gli organici formali già insufficienti si sono ulteriormente depauperati in mancanza di nuove assunzioni dopo l'ultima immissione in ruolo che risale al lontano 1997.

Nel rimandare, per completezza, alla lettura dell'allegata nota sopra citata rappresento che, naturalmente Vi terremo informati degli sviluppi.

Grazie per la Vostra fiducia e se non siete ancora iscritti fatelo subito; datevi voce, dunque, scegliendo quella più autentica e autorevole a tutela del personale della carriera dirigenziale penitenziaria.

Cari saluti e buon lavoro.

Il Segretario Nazionale
Rosario Tortorella

SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO
Dott. Francesco D'ANSELMO

SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO
Dott. Nicola PETRUZZELLI

Segretario Nazionale

twitter @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale –

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

Prot. n.846/T/22.01 del 06 febbraio 2022

All'Ill.ma Signora Ministra della Giustizia

Prof.ssa Marta Cartabia

ROMA

OGGETTO: Grave carenza organici del personale della carriera dirigenziale penitenziaria ex D.Lgs. n.63/2006.

Signora Ministra della Giustizia,

con la presente nota il Si.Di.Pe., che è il sindacato maggiormente rappresentativo del personale della carriera dirigenziale penitenziaria¹, intende sottoporre alla Signoria Vostra Illustrissima la situazione in cui versano gli organici dei dirigenti penitenziari che operano sia nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria sia nel Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità. Si tratta, come Ella ben conosce, di coloro che le leggi pongono a capo del sistema dell'esecuzione penale e che, sia negli Uffici centrali e periferici dei due Dipartimenti citati, sia negli Istituti penitenziari per adulti e per i minorenni, come anche negli Uffici di Esecuzione Penale Esterna, assumono quotidianamente la responsabilità del governo complessivo delle strutture loro affidate, attraverso la gestione di tutte le risorse umane, finanziarie e strumentali messe a loro disposizione.

Con specifico riferimento a quanto oggi ci preme rappresentare, Le confermiamo, come, peraltro, abbiamo avuto modo di evidenziarLe in occasione dei due incontri svoltisi nell'anno 2021 sia con Lei² sia con il Sottosegretario Delegato, Onorevole Avv. Francesco Paolo Sisto, che

¹ Decreto 4 giugno 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione "Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo relativo al triennio normativo ed economico 2019-2021, riguardante il personale della carriera dirigenziale penitenziaria" (GU Serie Generale n.163 del 30-06-2020).

² Cfr. note Si.Di.Pe. Prot. n.810/T/21.23 del 15 aprile 2021 avente ad oggetto "Incontro con la Signora Ministra della Giustizia del 15.04.2021" e Prot. n.823/T/21.36 dell'08 luglio 2021 avente ad oggetto "Convocazione incontro con le OO.SS. del comparto dell'Amministrazione Penitenziaria. Videoconferenza del 07 luglio 2021- Contributo Si.Di.Pe.-"

Segretario Nazionale

twitter  @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it – Codice Fiscale n.97303050583



Sindacato Direttori Penitenziari - Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: << La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

gli interventi normativi di *spending review*³ hanno ridotto drasticamente⁴, rendendole assolutamente insufficienti, le dotazioni organiche della dirigenza penitenziaria che sono passate,

³ dapprima per effetto dell'art.74 del **Decreto Legge 25 giugno 2008 n.112**, convertito nella legge 6 agosto 2008, n.133 che ha determinato "la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti.";

Conseguentemente le dotazioni organiche del personale con qualifica di dirigente penitenziario di livello non generale, rispetto a quelle previste dal D.Lgs. 15 febbraio 2006 n.63 (Tabella A, Art. 3, comma 3) sono passate dalle **originarie 511** (inclusi n.25 dirigenti generali e n.55 dirigenti non generali del ruolo di esecuzione penale esterna, ruolo che oggi è transitato al Dipartimento della giustizia minorile e di comunità per effetto del D.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84 "Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche") a **n.419 unità (cioè -82)**. Si precisa che il dato di 511 è conseguenza, in questa sede, del fatto che dall'originaria previsione organica prevista dal D.Lgs. n.63/2006 di 526 unità sono state detratte le 15 unità di Dirigenti penitenziari del ruolo dei medici psichiatri poiché, in applicazione del D.P.C.M. 1 aprile 2008 "Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria", si è avuto il transito al SSN dei dirigenti penitenziari medici ai quali faceva capo la direzione degli O.P.G.

Successivamente per effetto dell'art.2, comma 8 bis, del **D.L. 30 dicembre 2009 n.194** (convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25) è discesa l'ulteriore riduzione, rispetto ai posti risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo 74 della L.133/2008 (entro il 30 giugno 2010) degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle relative dotazioni organiche in misura non inferiore al 10 per cento e la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale apportando anche a queste ultime una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva. Conseguentemente le dotazioni organiche del personale con qualifica di dirigente penitenziario di livello non generale sono passate da n.419 unità (esclusi n.25 dirigenti generali) a n.381 (cioè -38) come risulta dal D.P.C.M. 31 gennaio 2012 << Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale con qualifica di dirigente penitenziario, dei dirigenti di seconda fascia dell'Area I e di quello appartenente alle Aree prima, seconda e terza del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia>>, pubblicato nella Gazz. Uff. 22 marzo 2012, n. 69 (come da Tabella A aggiunta da Comunicato 27 marzo 2012, pubblicato nella G.U. 27 marzo 2012, n. 73): Dirigente penitenziario-ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario n.342; Dirigente penitenziario-ruolo dei dirigenti dell'esecuzione penale esterna n.39= totale n.381).

Si è dovuta, poi, dare attuazione all'ulteriore riduzione derivante dall'applicazione dell'art.1, comma 3, lett. a) del **D.L. 13 agosto 2011 n. 138** (convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1 comma 1 L. 14 settembre 2011, n. 148), che ha imposto entro il 31 marzo 2012 un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, anche del personale non dirigenziale, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009;

L'ultima riduzione è stata poi effettuata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 <<Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario>> (titolo così modificato dalla legge di conversione) convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135: "1. Gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni sono ridotti, con le modalità previste dal comma 5, nella seguente misura:

a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale e le relative dotazioni organiche, in misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti:(...) 7. Sono escluse dalla riduzione del comma 1 le strutture e il personale del comparto sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, il personale di magistratura. Sono altresì escluse le amministrazioni interessate dalla riduzione disposta dall'articolo 23-quinquies, nonché la Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha provveduto alla riduzione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2012."

In attuazione, quindi, del predetto D.L. n.95/2012 è stato adottato il **D.P.C.M. 31 gennaio 2012 << Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale con qualifica di dirigente penitenziario, dei dirigenti di seconda fascia dell'Area I e di quello appartenente alle Aree prima, seconda e terza del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia>>** come integrato dalla Tabella A di cui al Comunicato 27 marzo 2012, pubblicato nella G.U. 27 marzo 2012, n. 73). Per effetto del predetto D.P.C.M. le dotazioni organiche del personale della Carriera dirigenziale penitenziaria sono state rideterminate così come segue:

- DAP: Dirigenti penitenziari generali n.17 e Dirigenti penitenziari del ruolo di istituto penitenziario n.342 ;
- DPMC: Dirigenti penitenziari generali n.1 e Dirigenti penitenziari del ruolo di esecuzione penale esterna n.39.

Successivamente per effetto del **D.P.C.M. 15 giugno 2015 n.84** le dotazioni organiche sono state rideterminate come segue:

- DAP: Dirigenti penitenziari generali n.16 e Dirigenti penitenziari n.300 (previsione organico attuale);
- DPMC: Dirigenti penitenziari generali n.1, Dirigenti penitenziari del ruolo di esecuzione penale esterna n.34.

A seguito, poi, dell'art.1, comma 311, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", che ha incrementato di sette posizioni di livello dirigenziale non generale del D.G.M.C. sostituendo le tabelle C ed F allegate al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, è stato emanato il **D.P.C.M. 30 ottobre 2020, n. 175 che ha fissato l'attuale dotazione organica come segue:**

- **DAP: Dirigenti penitenziari generali n.16 e Dirigenti penitenziari n.300** (dato invariato rispetto al D.P.C.M. 15 giugno 2015 n.84)

Segretario Nazionale

twitter  @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale –

Art. 27 della Costituzione: << La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

sulla carta, dall'originaria previsione di 526 dirigenti a quella attuale di 316 per il D.A.P. e 42 per il D.G.M.C., ivi compresi i dirigenti generali. In concreto, inoltre, a causa dei pensionamenti e delle cessazioni dal servizio a vario titolo intervenute negli anni, gli organici di diritto, così ridotti, si sono ulteriormente depauperati in mancanza di nuove assunzioni, dal momento che l'ultima immissione in ruolo dei dirigenti penitenziari nell'Amministrazione Penitenziaria risale al lontano 1997.

Difatti, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, a fronte di un organico di diritto di 300 (trecento) dirigenti penitenziari, effettivamente in ruolo se ne contano 223. Si registrano, quindi, 77 (settantasette) posti vacanti in organico e 80 (ottanta) posti di funzione scoperti, ai quali devono aggiungersi 4 (quattro) dirigenti comandati presso altre Amministrazioni o Autorità e 5 (cinque) dirigenti sospesi cautelatamente dal servizio. Pertanto mancano all'appello, in questo Dipartimento, una ottantina di dirigenti penitenziari, senza contare coloro i quali nell'anno 2022 saranno collocati a riposo per raggiunti limiti di età o eserciteranno il diritto di essere collocati in quiescenza a loro domanda, avendo maturato la prescritta anzianità contributiva.

Questa gravissima e generalizzata carenza degli organici, determina spesso la circostanza che un direttore diriga almeno due strutture contemporaneamente e la situazione è ancor più drammatica in alcune regioni italiane – si pensi alla Sardegna, al Triveneto, al Piemonte – regioni nelle quali i colleghi dirigenti penitenziari devono dividersi contemporaneamente nella direzione di tre, quattro e, addirittura, cinque istituti penitenziari, soprattutto nei periodi delle ferie estive o delle principali ricorrenze festive dell'anno. Naturalmente, la situazione sta raggiungendo ancor più gravi livelli di recrudescenza, in coincidenza con l'esplosione delle ondate epidemiche causate dal dilagare del Coronavirus Covid-19. E mentre oggi più che mai sarebbe necessario che ogni istituto penitenziario ed ogni Ufficio di esecuzione Penale esterna avesse un Direttore in pianta stabile e che fossero previsti anche uno o più Vice Direttori, per dare al titolare della direzione il necessario ausilio nella complessa attività direzionale, accade, invece, non solo che molti Istituti penitenziari e

-
- **DGMC: Dirigenti penitenziari generali n.1, Dirigenti penitenziari di istituto penale per minorenni n.7 e Dirigenti penitenziari del ruolo di esecuzione penale esterna n.34.**

⁴ Originariamente la Tabella A (Art. 3, comma 3) del D.Lgs. 15 febbraio 2006 n. 63 "Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della L. 27 luglio 2005, n. 154" (pubblicato nella Gazz. Uff. 3 marzo 2006, n. 52) prevedeva il seguente organico di **526 dirigenti** che, come si ricorderà, era totalmente in carico al D.A.P.:

- 25 Dirigenti generali penitenziari
- 431 Dirigenti penitenziari del ruolo di istituto penitenziario (di cui 45 con incarichi superiori, 386 incarichi ordinari, cioè non superiori);
- 15 Dirigenti penitenziari del ruolo dei medici psichiatri (ruolo soppresso con il transito della medicina penitenziaria al S.S.N. per effetto del D.P.C.M. 1 aprile 2008)
- 55 Dirigenti penitenziari del ruolo di esecuzione penale esterna (di cui 8 con incarichi superiori, 47 incarichi ordinari, cioè non superiori), ruolo oggi transitato al D.G.M.C. per effetto del D.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84.

Segretario Nazionale

twitter  @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it – Codice Fiscale n.97303050583



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale –

Art. 27 della Costituzione: << La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

U.E.P.E. sono diretti da Direttori in missione, titolari di altra sede, ma anche che in quegli stessi istituti manchi pure di Vice Direttore perché, proprio in conseguenza dei citati interventi normativi di *spending review* non è più previsto tale posto di funzione. Va anche detto, inoltre, che alcuni istituti, anche di rilevante grandezza, sono stati accorpati sotto un'unica direzione.

A ciò si aggiunga che nei giorni scorsi sono stati firmati dal Signor Direttore Generale del Personale e delle Risorse del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ben 14 (quattordici) provvedimenti, con i quali, ad altrettanti dirigenti di istituto penitenziario, in aggiunta all'incarico dirigenziale che essi già svolgono nel loro Dipartimento, sono state attribuite le funzioni di dirigente di cinque Istituti Penali per i Minorenni e di nove Uffici di Esecuzione Penale Esterna del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità, sedi dirigenziali che sono del tutto prive di un dirigente titolare. Infatti, con il Decreto Legge "Mille Proroghe" del 30 dicembre 2021 n. 228 recante *"Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi"* il Governo è stato costretto a prorogare fino a tutto il 31 dicembre 2022 la possibilità per i dirigenti penitenziari di istituto penitenziario per adulti di assumere la reggenza delle sedi vacanti di Ufficio di Esecuzione Penale Esterna e di Istituto Penale per i Minorenni.

Da questi dati e dalla necessità e dall'urgenza di ricorrere, quale *extrema ratio* allo strumento normativo eccezionale del decreto legge, ben si rende evidente la gravità della scopertura dell'organico dei dirigenti penitenziari che affligge, a tutt'oggi, anche i ruoli del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità.

È dovere di questo sindacato, quindi, farsi portavoce del disagio, dello *stress* e delle fatiche che quotidianamente i colleghi affrontano, pur in assenza di quanto avrebbero diritto in virtù delle previsioni normative vigenti, ovverosia del primo e dei successivi Accordi Negoziati che disciplinino il rapporto di lavoro (Accordi attesi ormai da più di diciassette anni⁵), del pagamento di gran parte del trattamento accessorio spettante dal 2005 a oggi⁶, della copertura assicurativa per

⁵ Non sono mai state reperate, infatti, le poste di bilancio e le corrispondenti risorse finanziarie finalizzate alla stipula del primo contratto di categoria della dirigenza penitenziaria, necessarie a compensare tutti gli incrementi stipendiali – sia sul trattamento economico principale sia su quello accessorio – sin qui maturati in assenza dei contratti mai stipulati in questi oltre diciassette anni, in particolare per il quadriennio giuridico 2006-2009 e per il biennio economico 2006-2007, come da D.M. 28 dicembre 2007 (Gazz. Uff. 13 febbraio 2008, n. 37); per il triennio normativo ed economico 2010-2012, come da D.M. 15 dicembre 2010 (Gazz. Uff. 16 febbraio 2011, n. 38); per il triennio 2013-2015, come da D.M. 20 dicembre 2013 (Gazz. Uff. 29 gennaio 2014, n. 23); per il triennio normativo ed economico 2016-2018, come da D.M. 3 agosto 2016 (Gazz. Uff. 7 settembre 2016, n. 209) ed, infine, per il triennio normativo ed economico 2019-2021, come da D.M. 4 giugno 2020 (Gazz. Uff. 30 giugno 2020, n. 163).

⁶ Esattamente dal 16/08/2005, mentre invece, erroneamente il D.A.P. ha indicato la decorrenza del 1 gennaio 2018 con la Circolare della Direzione Generale del Personale e delle Risorse del D.A.P. n. GDAP.17-09-2020.0322508.U – *"Personale dirigente di diritto pubblico dell'Amministrazione Penitenziaria. Riconoscimento istituti normativi e contrattuali applicabili in fase di prima attuazione"* e successivi *"Chiarimenti"* formulati con la nota n. GDAP. 0401601 del 10.11.2020 - , che peraltro non ha mai trovato concreta



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale –

Art. 27 della Costituzione: << La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

responsabilità civile pur prevista dalla legge istitutiva della carriera e del riconoscimento dei diritti sindacali, argomenti già rappresentati all'Amministrazione⁷ e sui quali ci ripromettiamo di tornare. Merita di essere sottolineato, inoltre, che per gli incarichi aggiuntivi a quello principale non è riconosciuto ai dirigenti penitenziari alcun compenso.

Per quel che qui interessa, intanto, Le rappresentiamo l'assoluta urgenza di completamento delle procedure di espletamento dei concorsi della dirigenza penitenziaria, indispensabile per coprire gli organici gravemente carenti dei due Dipartimenti interessati, prevendo anche la riduzione da 18 (diciotto) mesi ad almeno 12 (dodici) mesi del periodo prescritto dal Decreto Legislativo n.63/2006 per il corso iniziale di formazione dei consiglieri penitenziari neoassunti, come peraltro è stato già disposto per il personale della carriera prefettizia con l'articolo 1, comma 884, della Legge 30/12/2021 n. 234 recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"*.

Alla luce delle vacanze di organico maturate dalla data di indizione dei concorsi, sarebbe, poi, necessario ed auspicabile, promuovere, sin d'ora, la richiesta di autorizzazione ad assumere, oltre ai vincitori dei concorsi a dirigente penitenziario in corso di espletamento, anche gli idonei, nel numero di posti che risulteranno effettivamente vacanti al momento della conclusione delle procedure concorsuali. A tal fine ben si potrà far riferimento a quanto già risulta dal Decreto Ministeriale del 03.12.2021 con il quale la S.V. ha già approvato il *"Piano Triennale dei fabbisogni del personale per gli anni 2021-2023 del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria"*, nonché all'analogo Decreto, che ci risulta a tutt'oggi ancora in fase di elaborazione da parte del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità.

Si deve a riguardo evidenziare, infatti, che la dirigenza penitenziaria, con maggiore evidenza all'interno delle carceri, svolge un ruolo essenziale di armonizzazione e governo complessivo del sistema penitenziario poiché, in ossequio ai principi contenuti nell'art. 27 della Costituzione e compiutamente declinati dall'Ordinamento Penitenziario, negli istituti devono trovare bilanciamento le esigenze dell'ordine, della sicurezza e della disciplina con quelle del trattamento rieducativo e della risocializzazione. In tal senso, il Direttore dell'istituto penitenziario agisce come

applicazione riguardo al trattamento economico accessorio dei dirigenti penitenziari per la mancanza di interventi attuativi del D.A.P., benché questa O.S. già con la nota n. 549/T/16.95 del 27/12/2016 abbia da tempo dimostrato la spettanza dei trattamenti economici accessori in questione al personale della carriera dirigenziale penitenziaria, con decorrenza 16/08/2005.

⁷ Cfr. per tutte la nota del Si.Di.Pe. Prot. n.810/T/21.23 del 15 aprile 2021 avente ad oggetto *"Incontro con la Signora Ministra della Giustizia del 15.04.2021"*

Segretario Nazionale

twitter  @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it – Codice Fiscale n.97303050583



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale –

Art. 27 della Costituzione: << La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

armonizzatore delle diverse esigenze istituzionali, per condurre ad unità la molteplicità e diversità degli interventi professionali, perché figura terza, non specificamente poliziotto né pedagogo, posto in posizione di sovraordinazione gerarchica rispetto a tutte le altre figure operanti nel carcere: poliziotti penitenziari, funzionari giuridico-pedagogici (gli educatori, come li chiama l'ordinamento penitenziario) e funzionari amministrativo-contabili. Notoriamente, infatti, il mantenimento dell'ordine, della sicurezza e della disciplina non è la finalità esclusiva del carcere ma, conformemente alla Costituzione, all'ordinamento penitenziario e alla normativa internazionale, esso è condizione e presupposto per la realizzazione del trattamento rieducativo e della risocializzazione. Per questa ragione il legislatore ha inteso creare un corpo speciale di funzionari dello Stato, con un proprio autonomo ordinamento, ai quali ha attribuito lo *status* di diritto pubblico, in ragione delle peculiari funzioni loro affidate nell'ambito del sistema dell'esecuzione penale⁸.

Si comprende, quindi, come il ruolo della dirigenza penitenziaria nell'ambito della *governance* del sistema penitenziario sia essenziale per il raggiungimento degli obiettivi propri della *mission* istituzionale dell'Amministrazione e il perché, allora, occorra non solo sanare con la massima urgenza la grave carenza dei suoi organici ma anche procedere ad implementarli rispetto alle attuali insufficienti previsioni normative.

In tal senso, a parere di questa Organizzazione Sindacale, è urgente, in prima battuta, anzitutto la ridefinizione delle predette dotazioni organiche con un aumento di almeno 80 (ottanta) posti per il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, di 5 (cinque) posti per i dirigenti di Istituto Penale per i Minorenni e di 15 (quindici) posti per i dirigenti di Ufficio di Esecuzione Penale Esterna per il Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità, per ristorare, almeno in parte, i tagli lineari, ed indiscriminati, operati dalla *spending review* negli ultimi anni, senza contare che tale implementazione si rende necessaria alla luce della creazione della nuova Direzione Generale dei Beni e Servizi del D.A.P..

Signora Ministra, abbiamo particolarmente apprezzato lo sforzo dal Lei compiuto, quando con D.M. del 13 settembre 2021, ha inteso nominare la *"Commissione per l'innovazione del sistema penitenziario"*, condividendone, sin da subito, gli auspici e le finalità. Abbiamo, inoltre, condiviso il suo proposito di valutare le proposte contenute nella relazione che la Commissione ha

⁸ attraverso la Legge 27 luglio 2005, n. 154 *"Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria"* e il successivo D. Lgs. 15 febbraio 2006, n. 63 *"Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della L. 27 luglio 2005, n. 154"*.



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale –

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

elaborato e, sulla base di esse, di elaborare con il D.A.P. un piano di azione da proporre su tutto il territorio nazionale. D'altronde, la volontà da Lei più volte ribadita di assicurare sempre il rispetto e la tutela dei diritti e delle garanzie costituzionali delle persone detenute e di quelle in esecuzione penale esterna, non può prescindere dalla necessità di assicurare la tempestiva copertura delle sedi vacanti e l'aumento degli organici di sede dei dirigenti penitenziari.

A questo proposito va rilevato che l'attribuzione delle risorse del *“Recovery Fund”* comporterà l'onere del loro utilizzo, sia per gli investimenti di edilizia penitenziaria che per le altre progettualità strategiche che sono state individuate a favore del pianeta dell'esecuzione penale, interna ed esterna, per adulti e per i minorenni, oltre che per l'implementazione delle risorse umane e strumentali e per la formazione e l'aggiornamento del personale. Tutto questo comporterà, da un lato, la nascita di nuovi padiglioni, se non anche di nuovi istituti penitenziari, con un aumento della capienza delle carceri di circa 8.000 (ottomila) posti, aumento che postula, inevitabilmente, un ampliamento delle dotazioni organiche di tutto il personale, a partire da quelle della dirigenza penitenziaria, che presentano, oggi, una maggiore sofferenza.

Nel contempo, l'attuazione della Legge 27 settembre 2021 n. 134 recante *“Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”* amplierà la platea di coloro che dovranno essere presi in carico e seguiti sul territorio dagli Uffici di Esecuzione Penale Esterna. Tuttavia, a nostro parere, agli sterminati bisogni del “pianeta carcere”, del sistema dell'esecuzione penale esterna, alle nuove frontiere della Giustizia minorile e di Comunità, della Mediazione Penale e della Giustizia Riparativa (bisogni che sono stati da Lei magistralmente delineati nella *“Relazione al Parlamento sull'amministrazione della giustizia”* del 19 gennaio 2022) occorre dare un'urgente risposta in termini di *governance* e di dirigenza. Avvertiamo, infatti, l'impellenza di introdurre in questo complesso settore della Giustizia cambiamenti concreti, che incidano anzitutto a livello amministrativo, allo scopo da Lei più volte auspicato di migliorare la vita quotidiana sia di chi vive e lavora dentro e fuori le carceri sia di chi è comunque sottoposto a provvedimenti privativi o limitativi della libertà personale. Ma tutto questo si potrà realizzare solo garantendo la presenza di un dirigente penitenziario titolare al vertice di ogni Ufficio centrale e periferico del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità, di ogni Istituto penitenziario per adulti e per i minorenni e di ogni Ufficio di Esecuzione Penale Esterna.

Segretario Nazionale

twitter  @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it – Codice Fiscale n.97303050583



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale –

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

Signora Ministra, conoscendo ed apprezzando la Sua grande sensibilità, umana e istituzionale, La ringraziamo per l'attenzione e confidiamo in una favorevole valutazione di quanto rappresentato.

Cordiali saluti.

Il Segretario Nazionale
Rosario Tortorella

SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO
Dott. Francesco D'ANSELMO

SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO
Dott. Nicola PETRUZZELLI

Segretario Nazionale

twitter  @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it – Codice Fiscale n.97303050583